



COMUNE DI TORRIGLIA
PROVINCIA DI GENOVA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **10**, in Torrighia nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Beltrami Maurizio	Sindaco	X	
Beatini Marco	Consigliere	X	
Garbarino Claudio	Consigliere	X	
Firpo Paolo	Consigliere	X	
Macchiavelli Massimo	Consigliere	X	
Musante Raffaella	Consigliere	X	
Rocca Silvia	Consigliere	X	
Zanardi Matteo	Consigliere	X	
Boz Paolo	Consigliere		X
Cacciavillani Andrea	Consigliere		X
Gambino Antonio	Consigliere		X
	Totale	9	2

Assiste il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa Cristiana Salvatori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Beltrami Maurizio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2015.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il capogruppo di minoranza Paolo Boz, pur prendendo atto delle motivazioni adottate dal Sindaco a sostegno dell'aumento dell'aliquota dell'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, dichiara di astenersi in quanto ad un aumento di un'aliquota non corrisponde alcuna diminuzione di altra aliquota (ad es. TASI prime case), magari innalzando ancora di più l'IMU sulle seconde.

Il Sindaco ne prende atto.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in eguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per una sola unità immobiliare, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che "per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enuncziata;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2015, pari ad un presumibile ammontare di € 1.250.000,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria dello 0,4% per le abitazioni principali rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, dello 0,76% per i fabbricati di categoria D e dello 0,9% per tutti gli altri immobili che non costituiscono abitazione principale;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2015 saranno le seguenti:

ALIQUTA ¹	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40	%	Immobili adibiti ad abitazione principale (A1, A8 E A9) e relative pertinenze.

0,76	%	Immobili rientranti nella categoria D
0,90	%	Tutti gli altri immobili non adibiti ad abitazione principale
0,76	%	Aree fabbricabili

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

1. Responsabile servizio interessato,
2. Responsabile del servizio finanziario,

Con voti favorevoli otto, un astenuto (Paolo Boz) e nessun contrario

DELIBERA

- per i motivi espressi in premessa, di approvare le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40	%	Immobili adibiti ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e relative pertinenze.
0,76	%	Immobili rientranti nella categoria D
0,90	%	Tutti gli altri immobili non adibiti ad abitazione principale
0,76	%	Aree fabbricabili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

Successivamente con voti favorevoli otto, un astenuto (Paolo Boz) e nessun contrario, stante l'imminenza della scadenza del termine per deliberare le aliquote per l'anno 2015

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile.



IL SINDACO - PRESIDENTE
Beltrami Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno 13.8.2015 per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Torriglia 13.8.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori

PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000
Torriglia, 29.7.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Morchio Fabio

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000
Torriglia 29.7.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Rag. Morchio Fabio

CERTICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge :
(X) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il

Torriglia, 29 .7.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 13.8.2015 al 28.8.2015

Torriglia, 29.8.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Salvatori
